

ANCORA SENTENZE SULL'USURARIETÀ E L'ANATOCISTITÀ DELL'AMMORTAMENTO FRANCESE

FABRIZIO CACCIAFESTA

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. A proposito di usurarietà; 3. A proposito di anaticisticità.

1. Introduzione

Due recenti sentenze sull'eterno tema dell'ammortamento alla francese¹ riesumano la tesi, molto minoritaria, che l'utilizzo non pattuito di una formula in interesse composto anziché semplice per il calcolo della rata rappresenti un "onere occulto nel contratto", del quale va tenuto conto in sede di verifica della sua eventuale usurarietà. Riguardo a questa pretesa, non avremmo niente da aggiungere rispetto a quanto già argomentato altrove², e che riassumeremo brevemente nel seguito. La sentenza del Tribunale di Brindisi, assai sintetica, non consente - del resto - nessun altro commento.

Diverso è il caso del Tribunale di Massa, il cui pronunciamento, molto più analitico, si presta a numerose puntualizzazioni. Intendiamo mostrare come la valutazione del suddetto onere occulto appaia viziata da errori piuttosto evidenti; la sentenza finisce infatti col trasformare il prestito, che

¹ Tribunale di Massa, 16 novembre 2025 e Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026

² F. CACCIAFESTA, *Anatocismo e usura* (30 marzo 2021) <https://www.ecnews.it/legale/diritto-civile/diritto-bancario/anatocismo-e-usura/>

dovrebbe diventare gratuito, in un'operazione vantaggiosa per la finanziata³ (par. 2).

Lo stesso Tribunale di Massa (a differenza di quello di Brindisi) ritiene però di ravvisare, nel prestito di cui si occupa, non solo usurarietà, ma anche anatocisticità. Questa imputazione pare assorbita dalla precedente: la pronuncia finale non è, infatti, per il ricalcolo degl'interessi, ma per la loro cancellazione (anzi, come abbiamo accennato, per un loro "cambio di segno"...), ed il dispositivo parla solo di usurarietà. Forse la questione avrebbe dunque potuto essere trascurata. Così non è stato. Il Tribunale immaginiamo abbia voluto cogliere l'occasione per intervenire in un dibattito che non tutti ritengono ormai chiuso dalla sentenza 15130/2024 delle Sezioni Unite.

Tuttavia, la tesi presentata è che il piano d'ammortamento del prestito in esame sia sviluppato in capitalizzazione composta; e questa accusa, in sé assai poco credibile, non risulta provata. Il Tribunale argomenta lungamente su ciò che nessuno mette in dubbio: e cioè, che i prestiti in regime composto sono illegittimi. La dimostrazione che il prestito in esame lo sia è invece, purtroppo, lasciata ad una stringata frase del CTU, ed al rinvio ad un articolo di due valenti studiosi di Economia degli Intermediari Finanziari, le cui conclusioni sono l'opposto di quelle della sentenza (par. 3).

2. A proposito di usurarietà

2.1 La questione di principio: il costo occulto.

Il contratto di cui alla sentenza di Massa prevedeva un importo finanziato di 41.882,40 euro, da ammortizzare al TAN del 10,50% con 120 mensilità uguali; l'ammontare delle rate risultava pari a 565,14, essendosi applicata la formula in interesse composto standard in questo contesto. In corrispondenza alla prescelta cadenza mensile dei pagamenti, il

³ Risulta che il titolare del mutuo sia, come il giudicante, persona di sesso femminile.

tasso annuo effettivo netto ammonta all'11,02% (la sentenza cita un "TAEG" dell'11,33%, probabilmente errato sia nella denominazione - la lettera "G" è fuori luogo, perché il tasso è netto e non globale - che nel valore; ma ciò è del tutto irrilevante).

Il contratto prevedeva altresì spese d'istruttoria per 378 euro, e l'obbligo per il finanziato di provvedersi di una copertura assicurativa per un costo complessivo di 4.082,40. Tenendo conto di questi oneri aggiuntivi, il tasso effettivo (adesso, davvero) globale risulta pari al 14,13%, come calcolato dal CTU (pag. 7 della sentenza)⁴.

Questo valore è ottenuto, lo sottolineiamo, nell'ipotesi che le spese assicurative (per una copertura decennale!) andassero pagate in un'unica soluzione assieme a quelle d'istruttoria. Ciò pare altamente improbabile, ma non abbiamo gli elementi per verificarlo; elementi che erano invece, in possesso del CTU.

La formula in interesse semplice fornisce, per la rata, un valore più basso: 512,11 euro. La differenza ($565 - 512 =$) 53⁵ euro rappresenta un onere, connesso all'utilizzo di una formula anziché un'altra; e alcuni lo considerano, forse con qualche ragione, occultamente imposto. Ogni ragione sparisce però quando si sostiene che, dunque, è come se il debitore avesse in realtà pagato rate da $565 + 53 = 618$ euro. L'onere "occultato nel prezzo" (dove non avrebbe dovuto, si può ritenere, trovarsi) ne diventa uno "occultato nel contratto": destinato a manifestarsi in un secondo momento, come sgradita sorpresa. La Giudice parla di un legittimo "indirizzo giurisprudenziale"⁶: siamo in realtà di

⁴ Si tratta, ovviamente, del tasso effettivo secondo la definizione da sempre in uso e ormai formalmente dettata dalle Direttive europee; dunque, calcolato in interesse composto

⁵ Arrotondiamo ormai tutte le cifre, in questo paragrafo, all'intero più prossimo.

⁶ Questa orgogliosa rivendicazione dell'autonomia di giudizio ricorre più volte, anche nei confronti dei pronunciamenti della Corte di Cassazione; che diventano *autorevoli ed inequivoci* solo quando, come a pag. 10, collimano con le opinioni della Giudice. Confiniamo in questa nota un'ingenua domanda: non sarebbe forse opportuno che ogni giudicante rendesse a priori noti i suoi "orientamenti"? Sappiamo che *ignorantia legis non excusat*; ma quella *orientamentorum*?

fronte ad una vera logica alternativa, incomprensibile ai comuni mortali. Essa cita altresì i *principi di onnicomprensività ex art. 644 c.p.*: ma "comprendere tutto" è altro da "comprendere due volte una stessa voce di costo".

2.2 Come misurare il "costo occulto" I rilievi da muovere alla sentenza di Massa non si esauriscono in quello, di principio, visto nel sottoparagrafo precedente e valido anche per la sentenza di Brindisi.

Abbiamo sopra calcolato, d'accordo con il CTU, nel 14,13% il TAEG del prestito con rate da 565 euro. Aggiungendo ad ognuna i 53 euro "occulti", la rata sale a 618, ed il TAEG (che qui coincide col TEG) diventa il 16,79%; un valore ancora legittimo se, come leggiamo, il tasso soglia dell'usura da considerare era il 18,91%.

Il CTU arriva ad un risultato ben diverso (e non ci sembra ora il caso di scomodare gli orientamenti giurisprudenziali). Leggiamo nella sentenza (pag. 7) che *il CTU ha quantificato questo differenziale interessi⁷ (costo occulto) in 11.354 euro*; ma che ha poi (pag. 8) *calcolato il TEG includendo il valor attuale di tale onere (8.263 euro), Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,04%*. Non siamo riusciti a ricostruire per intero il procedimento da lui seguito. Possiamo confermare che, se si aggiungono 8.263 alle spese iniziali, il tasso effettivo del prestito diventa pari al 22,04%; ma quella quantificazione del *costo occulto* accolta nella sentenza (8.263 euro) è oscura nel valore, e inaccettabile nel metodo.

Infatti, comunque sia stato calcolato il valore di 11.354 (non lo sappiamo, ma crediamo sia un montante delle 120 "sopra-rate"), il secondo (8.263) ne è, come affermato, il valor attuale solo in base a sconosciuti fattori di comodo. E presentare questa quantità come valor attuale di un onere che si sostanzia in 120 pagamenti da 53 euro, per un totale di 6.364 scaglionati nell'arco di 10 anni, è un elementare nonsenso.

⁷ Dovuto all'utilizzo della formula in interesse composto anziché semplice nel calcolo della rata.

Infine, e - diremmo - soprattutto: nel calcolo del TEG non è previsto l'impiego di alcun valor attuale o montante. Le diverse somme devono comparire nei loro valori nominali, all'ovvio scopo di ottenere un risultato interamente oggettivo e non dipendente dalle modalità impiegate per sconti e capitalizzazioni.

2.3 La sanzione

Ma anche la lettura della sanzione riserva qualche sorpresa.

Il finanziatore si vede condannato a restituire 18.062 euro ad una finanziata che, dopo averne ricevuti 41.882, ne ha pagati 55.484. Costei si trova, in definitiva, ad aver guadagnato 4.460 euro (avendone incassati $41.882 + 18.0623 = 59.944$ e pagati 55.484). L'operazione, non che gratuita (come ci sembra prescrivere la legge, in caso di prestiti usurari), è resa di grande vantaggio per lei...

La ragione di questo abbaglio è presto spiegata: il CTU ha ragionato come se l'ammortamento fosse già terminato, e non ci fosse ancora un debito residuo. Alla data dell'interruzione dei pagamenti risultano invece - stimiamo - 90 le rate corrisposte (i dati di cui siamo in possesso non ci consentono di precisarlo con sicurezza); del capitale iniziale sono stati dunque rimborsati 27.026 euro, e ne restano 14.855 da pagare. Una volta accertata l'usurarietà, la finanziata ha diritto a ricevere tutto il pagato in più ($55.484 - 27.026 =$) 28.458, ma deve in compenso terminare il rimborso. La differenza a suo favore ammonta a ($28.548 - 14.855 =$) 13.603.

Lo stesso valore si può anche ottenere, più elementarmente, pensando che la finanziata, pagando quanto ricevuto inizialmente (41.882), esaurisce ogni suo obbligo; tutto il pagato in più ($55.484 - 42.882 =$) 13.602 le va dunque restituito.

2.4 Il costo per l'estinzione anticipata

Non si può, infine, passare sotto silenzio la questione del "costo per l'estinzione anticipata" (CEA): rimasta, nel caso, priva di conseguenze, ma meritevole di una riflessione.

Leggiamo nella sentenza: *Nonostante la Cassazione abbia in alcune pronunce escluso la rilevanza della CEA, questo Tribunale aderisce all'orientamento⁸ secondo cui tale onere ... deve essere computato.* Ma deve esserlo, si apprende proseguendo, indipendentemente dal fatto che l'estinzione anticipata sia avvenuta o no; ed, eventualmente, da quando sia avvenuta. Il CTU ha infatti calcolato il TEG nel caso che ritiene il peggiore possibile: quello dell'estinzione dopo il pagamento della prima rata (qui, ne sono state pagate 90). Ha ottenuto un valore astronomico: com'è ovvio, non avendo le spese iniziali avuto il tempo di diluirsi.

La cosa è rimasta senza conseguenze, perché la soglia dell'usura risultava (secondo noi, erroneamente) superata già con la sola considerazione del *costo occulto*. Ma facciamo intanto notare che, se lo si ritenesse necessario, si può fare meglio di quanto abbia fatto il CTU. Il finanziato ha il diritto di recedere anche un giorno dopo l'inizio dell'operazione, senza aspettare la scadenza della prima rata: e questo sarebbe un caso "molto più peggiore" ancora...

E' chiaro che ogni prestito che preveda il pagamento di una qualche spesa iniziale risulta potenzialmente usurario (intendiamo: usurario, se si guarda a quello che sarebbe il tasso effettivo nel caso di un'estinzione dopo un brevissimo periodo). Anche se concesso a tasso 0. Dunque, se basta questa usurarietà potenziale per dichiararlo illegittimo e renderlo gratuito, molto lavoro attende i tribunali italiani.

Quello di Massa può dichiarare che *dura lex, sed lex!* Noi facciamo però, sommessamente, osservare che il tasso soglia dell'usura è una media relativa a prestiti "fisiologici". Ci pare intellettualmente non corretto usarlo in relazione a prestiti

⁸ V. la nota 6.

"patologici". La Banca d'Italia non raccoglie i tassi effettivi di costo per prestiti estinti dopo uno, due o tre giorni (o mesi).

3. Sulla anatocisticità

Come anticipato nell'Introduzione, circa metà delle pagine della sentenza sono dedicate alla questione della anatocisticità del prestito, inutile ai fini delle conclusioni: il fatto che il prestito sia dichiarato anatocistico non rileva, dopo che si è deciso che esso è usurario. Vale però la pena leggerle come contributo a quel dibattito sulla legalità degli ammortamenti progressivi (e in particolare di quelli "alla francese"), che molti pensavano, erroneamente, la già citata sentenza 15130/2024 delle Sezioni Unite avesse risolto per sempre.

Come, pure, anticipato, la lettura è alquanto deludente. In sintesi: la massima parte è dedicata alla illustrazione dell'ovvio: e cioè, che la vigente normativa italiana impone, per le operazioni di prestito, l'uso dell'interesse semplice, e vieta quello del composto. A quello che dovrebbe essere il cuore dell'argomento, e cioè la presenza reale di questo "oggetto proibito" nel caso in esame, sono dedicate poche righe: evasive e, per certi aspetti, imbarazzanti.

Per argomentare quanto abbiamo affermato, cominciamo col notare che, a differenza degli altri critici dell'ammortamento francese, il Tribunale di Massa non incentra la sua attenzione sulla formula di calcolo della rata, ma censura il fatto che il prestito sia sviluppato "in capitalizzazione composta".

Può parlarsi di prestito svolgentesi in questa modalità (nel seguito: "c.c.") quando il pagamento di interessi di competenza di un periodo concluso sia differito, ed essi vengano - tutti, o in parte - portati ad incremento del debito residuo, pur se tenuti contabilmente distinti dalla componente "capitale non restituito" di quest'ultimo (in omaggio a precise disposizioni di legge⁹). In

⁹ Ci sembra inopportuno, a questo proposito e per la ragione ora detta, l'uso del termine *miscela di capitale ed interessi*, che compare a pag 11 e che è stato probabilmente mutuato da C. Mari ed G. Aretusi, *Sull'esistenza ed unicità dei prestiti in regime lineare*, Il Risparmio (2018).

relazione al fatto che, nel corso del periodo, gl'interessi si generano linearmente, la denominazione precisa del regime sarebbe di "interesse semplice con capitalizzazione periodica (eventualmente, parziale) degl'interessi (ed eventuale rimborso progressivo)". Possiamo però accettare di denominarli, sinteticamente, "in c.c.". Ricordiamo che il regime di svolgimento dei prestiti ad ammortamento progressivo standard, come teorizzato nei testi di Matematica Finanziaria¹⁰, è invece quello dell'interesse semplice con pagamento periodico degl'interessi (e non con la loro capitalizzazione).

L'affermazione di pag. 17 (*la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento alla francese predisposto in c.c. implica che il debito residuo per sorte capitale del periodo precedente ... contiene, a sua volta, per costruzione, gli interessi maturati nei periodi precedenti*) è dunque del tutto ovvia; anche se la Giudice tiene a scrivere che è *posta in luce* da una *citata letteratura matematica* di cui non abbiamo trovato traccia nella sentenza. Altrettanto ovvio ci sembra, di conseguenza, che questa modalità sia illegittima per il nostro ordinamento; non comprendiamo perché essa si senta in dovere di illustrarlo tanto diffusamente (pagg. 10 e seguenti). Non sappiamo quali possano essere le *tesi difensive in merito alla legittimità della c.c.* di cui lamenta l'esistenza a pag. 9. E abbiamo difficoltà a darle credito quando parla di un *orientamento della giurisprudenza di merito che esclude il fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento stilati in c.c.* (pag. 16¹¹). Non solo, e non tanto perché l'anatocisticità di quei piani è evidente anche al matematicamente più sprovveduto dei lettori, quanto piuttosto perché nessun operatore razionale - niente affatto sprovveduto,

¹⁰ V. ad es., per tutti: G. Ottaviani, *Lezioni di Matematica Finanziaria*, ed. Veschi (Roma). Ma non possiamo non citare, sull'argomento, il Rapporto Scientifico pubblicato dall'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali e consultabile all'indirizzo <https://www.amases.org/rapporto-scientifico-2022-01/>.

¹¹ Ma la citazione è da una frase che, nella redazione di cui disponiamo, è del tutto priva di senso compiuto.

e ben consapevole della sua illegittimità - concepirebbe un piano di quel genere. Non vediamo dunque come i Tribunali possano aver avuto occasione di occuparsene. Abbiamo già osservato che il rilievo standard mosso contro l'ammortamento alla francese è quello dell'utilizzo dell'interesse composto per il calcolo della rata, che è (lo confermeremo tra poco) fatto ben diverso.

Leggiamo ancora, a pag. 16 (abbreviando un poco): *sulla scorta dei principi di matematica finanziaria sin qui enunciati¹², è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi ... contenuti in un pur nutrito indirizzo (tuttora prevalente) della giurisprudenza di merito che ... nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della ... Matematica Finanziaria - esclude, sic et simpliciter, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito. Non ci stupisce, ed anzi ci conforta, che quel nutrito indirizzo sia tuttora prevalente, stante che nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito è impossibile trovare traccia di anatocismo. La Giudice scrive che i rappresentanti di quell'indirizzo darebbero per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della Matematica Finanziaria; purtroppo le esemplifica scrivendo che per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto. Ciò si potrebbe esprimere più precisamente ma, per i prestiti cui si fa ricorso nel mercato del credito, è la pura verità. In tutti i contratti di prestito in uso (quelli con i quali i Tribunali hanno a che fare) il debito residuo sul quale si calcolano gl'interessi periodicamente dovuti è sempre e solo formato di solo capitale; una componente interessi formandosi solo tra una scadenza di pagamento e la successiva, per essere ogni volta liquidata.*

¹² Come per la "citata letteratura matematica" di poche righe sopra, non si sa bene a che cosa ci si riferisca.

Del resto, nell'unico articolo davvero citato nella sentenza¹³, si legge (pag. 7): *come già sottolineato da diverse sentenze, non si configura anatocismo in tale meccanismo¹⁴ in quanto "la quota interessi è calcolata sul debito residuo in linea capitale"*. Può ritenersi strano che venga scelto, per orientarsi in materia matematico-finanziaria, un testo di due valenti studiosi di Economia degli Intermediari Finanziari. Ma molto più strano è constatare che le loro conclusioni vengano ignorate dallo stesso Giudice che, dobbiamo pensare, ha selezionato quel testo per farsene illuminare.

Quanto poi allo specifico del caso in esame, troviamo (ancora a pag. 7) solo la sbrigativa affermazione che il CTU avrebbe *accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato ... è sviluppato in regime di c.c.*

Non è dato sapere come sia avvenuto questo *accertamento*. Il CTU dovrebbe aver constatato che il piano di ammortamento si presentava nella forma della seguente tabella:

Tabella 1 - L'ammortamento sviluppato in regime di c.c.

mese	pagamenti			debito residuo
	c/interessi	c/capitale	tot. (rata)	
1	4,90	560,24	565,14	41.683,73
2	9,76	555,38	565,14	41.483,32
3	14,58	550,56	565,14	41.281,16
...

¹³ A. Mantovi e G. Tagliavini *Anatocismo e Capitalizzazione annuale degli interessi*, in www.dirittobancario.it, 30 giugno 2015 "cit". Così, letteralmente, la sentenza. In realtà, l'articolo non risulta in precedenza citato affatto, ed anche i nomi degli autori non compaiono in seguito, crediamo al necessario processo di anonimizzazione: forse spinto oltre il necessario.

¹⁴ Il riferimento è all'ammortamento francese classico.

anziché nella seguente, compilata secondo quanto prescritto nei testi di Matematica Finanziaria¹⁵:

Tabella 2 - L'ammortamento sviluppato in modalità standard

<i>mese</i>	<i>pagamenti</i>			<i>debito residuo</i>
	<i>c/interessi</i>	<i>c/capitale</i>	<i>tot. (rata)</i>	
1	366,47	198,67	565,14	41.683,73
2	364,73	200,41	565,14	41.483,32
3	362,98	202,16	565,14	41.281,16
...

Si noteranno i valori assai diversi che compaiono nelle due colonne dei pagamenti in conto interessi. Non è invece leggibile la differenza, qualitativamente fondamentale, rappresentata dal fatto che nella tabella 1 appare un debito residuo che è somma di due componenti non nulle (il debito di capitale non rimborsato, e quello per interessi differiti). Nella tabella 2, invece, il debito residuo è di solo capitale. Come in tutti i prestiti ad ammortamento progressivo, gl'interessi periodali sono liquidati ad ogni scadenza, e non si dà luogo ad alcun loro differimento.

E' piuttosto ovvio che, per un prestito (per assurdo) concordato in c.c., il piano di ammortamento andrebbe dunque più correttamente stilato nella forma della tabella 1':

Tabella 1' - L'ammortamento sviluppato in regime di c.c.: presentazione più corretta

<i>mese</i>	<i>pagamenti</i>			<i>debito residuo</i>	
	<i>c/interessi</i>	<i>c/capitale</i>	<i>tot. (rata)</i>	<i>interessi</i>	<i>capitale</i>
1	4,90	560,24	565,14	361,57	41.322,16
2	9,76	555,38	565,14	716,54	40.766,78
3	14,58	550,56	565,14	1.065,94	40.216,22
...

¹⁵ Testo in nota 10, pag. 112.

Non siamo in grado di dimostrare che il prestito in esame sia stato pattuito secondo la modalità della tabella 2. Il CTU pare si dica convinto lo sia stato secondo quella della 1. Possiamo dire che la cosa ci sorprenderebbe: nessun operatore razionale farebbe la stessa scelta, posto che si tratta di un'alternativa finanziariamente equivalente (il flusso è sempre di 565,14 euro al mese) ma illegale: perché certamente, evidentemente, anatocistico.

Noi crediamo che il CTU si sia in realtà limitato ad osservare che la rata per l'ammortamento era stata calcolata, come sempre avviene, con la classica formula in interesse composto. Ciò è ben diverso dall'*aver accertato* il piano d'ammortamento essere stato *sviluppato in regime di c.c.*: le due tabelle mostrano infatti che la stessa rata può venire utilizzata per "sviluppare l'ammortamento" in modo del tutto lecito (tabella 2) o in modo illegittimo (tabella 1). E ciò contraddice anche quanto si legge a pag. 11 della sentenza, e cioè che *alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito*. "Quella rata" è compatibile sia col regime composto che con quello semplice, e alla sua formazione si perviene se si sceglie, come regime di svolgimento del prestito, quello standard previsto per gli ammortamenti progressivi, ben descritto in tutti i testi di Matematica Finanziaria¹⁶. La condizione di costanza della rata porta allora a scrivere una formula algebrica nella quale compare (a posteriori!) l'interesse composto.

Possiamo, per concludere, ripetere quanto anticipato nell'Introduzione. Il Tribunale non ha assunto a base del suo pronunciamento il fatto (vero) che la rata sia stata calcolata con una formula in interesse composto, ma ha creduto di ravvisare la capitalizzazione composta nel piano di ammortamento. Questa accusa, in sé assai poco credibile, non ci risulta sia stata provata.

¹⁶ V. la nota 10.